

----- STATUTO -----

Associazione Volontari di Protezione Civile e Salvaguardia Ambientale Sant'Anna Arresi



Articolo 1.

- 1.1** – È costituita, nel rispetto e ai sensi del d.lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo settore"), del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Associazione Volontari di Protezione Civile e Salvaguardia Ambientale Sant'Anna Arresi"**, in acronimo **"A.V.P.C.S.A."**, (di seguito più brevemente indicata in questo statuto anche come "Associazione").
- 1.2** – La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (OdV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"Associazione Volontari di Protezione Civile e Salvaguardia Ambientale Sant'Anna Arresi - Organizzazione di Volontariato "**, in sigla denominata **"A.V.P.C.S.A. – O.d.V."**.
L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione nel Runts.
- 1.3** – L'Associazione ha sede in Sant'Anna Arresi, in via Sardegna 14, potrà eventualmente stabilire filiale e succursali su tutto il territorio Nazionale.
IL trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'Atto Costitutivo.

Articolo 2.

- 2.1** – L'Associazione assume la forma giuridica di Organizzazione non Riconosciuta, è apartitica, aconfessionale, fonda la propria struttura sui principi della democrazia partecipata enunciati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalle norme del titolo I cap. III Art. 36 e segg. del Codice Civile.
- 2.2** – L'Associazione è costituita a tempo illimitato e non persegue finalità di lucro, secondo come citato nel D.Lg.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).
Persegue finalità civiche, di solidarietà, d'inclusione e utilità sociale rivolta alla persona umana e alla salvaguardia dell'ambiente, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2.3** – La struttura interna è regolata da principi democratici e opera nel rispetto del presente Statuto, della Costituzione Italiana e delle vigenti Leggi.
- 2.4** – L'Associazione individua nel metodo associativo e nell'autoformazione continua, gli strumenti per la costruzione di un sistema di Protezione Civile in cui ognuno possa essere pienamente partecipe, a partire dai suoi effettivi bisogni e interessi, in ogni fase e in modo particolare in quelle della previsione, della prevenzione, dell'informazione, del soccorso e della formazione.

Articolo 3.

- 3.1** – L'Associazione svolge il proprio servizio nei confronti di terzi e dell'ambiente, presta la propria opera gratuita e senza scopo di lucro a mezzo dei suoi associati in attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità, può operare su tutto il territorio Nazionale ed Internazionale, nel pieno rispetto dei principi e delle finalità che hanno ispirato la normativa delle leggi in vigore in materia di Protezione Civile.
- 3.2** – L'Associazione si propone di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela ambientale, la difesa del territorio e la salute delle popolazioni.
- 3.3** – L'Associazione promuove i principi di cultura, socialità e solidarietà, attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione, promuove il libero associazionismo dei cittadini, ispirandosi a principi federalisti e proponendosi negli spazi di partecipazione responsabili, in forma autorganizzata, per favorire un'articolata dialettica della democrazia.

3.4 – In particolare svolge e cura interventi riconducibili ai punti dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, quali:

y) - *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*

Prestando il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati nell'attività di Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo; (prevenzione e soccorso di Protezione Civile, antincendio, soccorso in mare, supporto in caso di calamità naturali e catastrofi). Divulgando, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;

Realizzando nel modo più opportuno possibile corsi di addestramento e di formazione dei soci operativi, collaborare con gli enti locali e le istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia;

k) - *Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

Favorendo l'organizzazione relativa ad attività di espressione e promozione culturale, sportiva, turistica, ricreative e formative e di crescita sociale, comprese quelle di carattere professionale, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di crescita culturale dei soci e dei cittadini; (servizi di supporto alle istituzioni, in occasione di manifestazioni pubbliche e private, sportive e religiose);

e) - *Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*

Svolgendo iniziative tese a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente una architrave del proprio modello di sviluppo;

Tutela degli animali da affezione;

i) - *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

Promuovendo attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con associazioni ed enti che operano nelle scuole nel settore della Protezione Civile, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica etc. (attività di educazione



ambientale, portata nelle scuole e negli ambienti in cui la presenza giovanile è più intensa);

f) - *Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

Attraverso la salvaguardia la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico culturale, paesaggistico.

b) - *Interventi e prestazioni sanitarie;*

c) - *Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*

Attivandosi per primo soccorso, trasporto ed assistenza malati nei casi di traumatizzati da incidenti stradali, sul lavoro, domestici o per cause di malattie infettive e virologiche, ed in ogni caso ove sia necessario il trasporto in ambulanza.

w) - *Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
Promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti e di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

r) - *Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*

Con attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;

Articolo 4.

4.1 – L'Associazione riconosce tutte le persone, indipendentemente dal loro sesso, dalla loro nazionalità, dalle loro convinzioni etiche, politiche e religiose, nonché dalla loro condizione sociale, quali potenziali protagonisti dell'attuazione dei principi statutari dell'Associazione.

4.2 – Offre l'opportunità alle persone che, per propria libera scelta, intendono svolgere attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della propria azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4.3 – Possono aderire all'Associazione tutte le persone che si riconoscono ed accettano le regole del presente statuto nelle sue varie articolazioni, sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.

4.4 – Possono aderire anche enti del terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi dell'art. 32, co.2 CTS,.

4.5 – Si acquisisce la qualifica di socio presentando la richiesta di adesione.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente.

4.6 – Perdono la qualità di socio:

- a) - i dimissionari;
- b) - gli espulsi;
- c) - per causa di morte;
- d) - coloro che non sono in regola con la quota sociale;



e) - quanti non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni, nonché alle deliberazioni prese dagli organi sociali, valutati secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal regolamento interno.

4.7 – All'Associazione si può aderire con la qualifica di:

a) **Soci sostenitori:** sono persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci.

b) **Soci ordinari:** sono persone, enti o istituzioni che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera attiva e il loro sostegno ideale ed economico alla costituzione e alla crescita dell'Associazione, versano la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci.

4.8 – Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

4.9 – L'ammissione dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori è deliberata su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro soci.

4.10 – Contro il rifiuto di ammissione è consentito appello, entro 30 (trenta) giorni, al Collegio dei Probiviri, o, qualora non vi sia riscontro dal Collegio, può provvedere l'Assemblea dei Soci.

Articolo 5.

5.1 – Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

5.2 – Diritti:

a) - di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;

b) - di partecipare con diritto di voto alle assemblee, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della prevista quota associativa;

c) - di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato;

d) - di visionare i libri contabili secondo le procedure previste nel regolamento deliberato dall'Assemblea dei Soci e non in contrasto con D.Lgs. 117/2017.

5.3 – Doveri:

a) - rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti;

b) - rispettare le delibere degli organi sociali;

c) - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

d) - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

5.4 – Tutti i soci sono tenuti alla disciplina e al rispetto delle norme citate nel presente statuto e nell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

5.5 – In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, al patrimonio o all'immagine dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni o provvedimenti; Richiamo, Diffida, Espulsione dall'Associazione.

5.6 – I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei Probiviri.

5.7 – L'Associazione provvede ad assicurare i propri soci, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di Volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5.8 – L'attività del Socio non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario del servizio.

5.9 – Al volontario potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento associativo e non in contrasto all'art.4 del D.Lgs. 117/2017.



Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5.10 – La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

5.11 – Non si considerano Soci volontari coloro che, occasionalmente, coadiuvano gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 6.

6.1 – Gli organi dell'Associazione sono:

- a) - L'Assemblea dei soci.
- b) - Il Consiglio Direttivo.
- c) - Il Presidente.
- d) - Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- e) - Il Collegio dei Probiviri.

6.2 – Tutti i componenti degli organi associativi, sono individuati tra gli associati iscritti e svolgono il proprio ruolo gratuitamente.

Articolo 7.

7.1 – L'Assemblea Ordinaria dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, è convocata almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre, è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di voto,

7.2 – L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) - Elegge il Consiglio Direttivo;
- b) - Elegge il Presidente dell'Associazione;
- c) - Elegge il Consiglio dei Revisori dei Conti e il Consiglio dei Probiviri;
- d) - Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) - Approva il regolamento interno;
- f) - Nomina o revoca i componenti dell'Organo di Controllo suggeriti dal Consiglio Direttivo, qualora sopravvengano i termini previsti dal D.Lgs. 117/2017, per la nomina obbligatoria di questo organo, con il raggiungimento dei termini economici di gestione e ne approva il compenso ove consentito;
- g) - Nomina o revoca il revisore legale quando la sua nomina sia per legge obbligatoria;
- h) - Delibera sull'ammissione o l'espulsione dei Soci, qualora non vi sia riscontro del ricorso dal Collegio dei Probiviri, o vi sia richiesta di valutazione assembleare presentata da almeno 30 soci regolarmente iscritti.
- i) - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, indicati alla sua competenza.

7.3 – In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria, è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei soci presenti.

Delibera validamente con la maggioranza dei presenti;

7.4 – Tutti i soci hanno diritto di voto, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci.

7.5 – Per l'approvazione e le modifiche dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, ogni singolo socio a diritto a 1 (uno) voto e non sono consentite deleghe.

7.6 – Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita dell'Organizzazione.



7.7 – La convocazione è effettuata con avviso pubblico affisso all'albo della sede o con ogni altro mezzo di comunicazione utile a garantire la corretta informativa degli associati, possono essere utilizzati validamente anche i sistemi informatici.

La convocazione è inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea.

7.8 – Delle delibere assembleari, deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale, all'albo della sede.

Articolo 8.

8.1 – L'Assemblea Straordinaria è convocata quando sia ritenuta necessaria dal Presidente, o sia richiesta dal Consiglio Direttivo, oppure da almeno un decimo dei soci in regola con la quota sociale.

8.2 – L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

a) - delibera sulle modifiche allo statuto e all'atto costitutivo;

b) - delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione oltre a quelle già individuate dal presente statuto;

c) - delibera sui punti inseriti nell'O. d. G. presentati nella convocazione;

d) - delibera sull'ammissione o l'espulsione dei Soci, qualora non vi sia riscontro del ricorso dal Collegio dei Probiviri, o vi sia richiesta di valutazione assembleare presentata da almeno 30 soci regolarmente iscritti.

8.3 – In prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria, è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei soci presenti, ogni singolo socio a diritto a 1 (uno) voto e non sono consentite deleghe.

8.4 – Per la sola delibera di modifica dello Statuto Associativo e dell'Atto Costitutivo, è obbligatoria la presenza della maggioranza (50%+1) dei Soci iscritti.

Delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

8.5 – La convocazione è effettuata con avviso pubblico affisso all'albo della sede o con ogni altro mezzo di comunicazione utile a garantire la corretta informativa degli associati, possono essere utilizzati validamente anche i sistemi informatici.

La convocazione è inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea.

8.6 – Delle delibere assembleari, deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale, all'albo della sede.

Articolo 9.

9.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente e sono eletti dall'Assemblea fra i propri associati.

9.2 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 (tre) membri.

9.3 – I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni.

9.4 – Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2 / 3 (due / terzi) dei soci.

9.5 – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Organizzazione, si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno o ogni qualvolta è ritenuto necessario, è convocato:

a) - Dal Presidente;

b) - Da almeno 2 (due) dei componenti del Consiglio Direttivo;



c) - Su richiesta motivata da almeno il 30 % (trenta %) dei soci.

9.6 – Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

9.7 – Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

a) - Predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

b) - Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

c) - Elaborare il bilancio consuntivo redatto secondo quanto previsto dalle normative, in particolare sulle basi del D.Lgs. 117/2017.

d) - Elaborare il bilancio preventivo redatto secondo quanto previsto dalle normative, in particolare sulle basi del D.Lgs. 117/2017.

e) - Stabilire gli importi delle quote sociali annuali da sottoporre ad approvazione dell'assemblea.

f) - Decide sull'ammissione o l'espulsione dei Soci, con deliberazione della maggioranza dei presenti.

g) - Predisporre e organizza le attività diverse da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.

9.8 – Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Articolo 10.

10.1 – Il Presidente fa parte del Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione.

a) - Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria dei soci;

b) - Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Organizzazione;

c) – Per conto dell'Associazione, può aprire e chiudere conto correnti bancari e postali e procedere agli incassi;

d) - Stipula convenzioni con Amministrazioni pubbliche e Enti, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, delle quali custodisce copia di ogni convenzione presso la sede dell'Organizzazione;

e) - Previa consultazione con il Consiglio Direttivo, conferisce ai soci con specifiche competenze, procura speciale e incarichi sociali utili per la gestione delle attività previste nello Statuto.

Come per tutti i ruoli svolti dagli organi dell'Associazione, tali compiti sono svolti a titolo gratuito, senza scopo di lucro.

Articolo 11.

11.1 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) soci, eletti dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni.

11.2 – I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, sono eletti al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo;

a) - Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;

b) - Redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo;

c) - Relaziona all'assemblea sulla regolare tenuta dei conti associativi e sulla correttezza dei registri contabili.



Articolo 12.

- 12.1** – Il Collegio dei Probiviri, è composto da 3 (tre) soci eletti dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni.
- a)** - Decide insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di sanzioni, di espulsioni e sui dinieghi di ammissione dei soci che sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 12.2** – In assenza di riscontro del ricorso entro i termini previsti, la valutazione sarà rimandata alla prima Assemblea utile, sia, essa, Ordinaria o Straordinaria.

Articolo 13.

- 13.1** – Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da;
- a)** - Beni, immobili e mobili;
- b)** - Contributi;
- c)** - Donazioni e lasciti;
- d)** - Rimborsi, quote sociali;
- e)** - Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- 13.2** – I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote sociali annue, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
- 13.3** – Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
- 13.4** – Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- 13.5** – È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 13.6** – L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività.

Articolo 14.

- 14.1** – L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
- 14.2** – Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
- 14.3** – Il bilancio preventivo e consuntivo, devono essere approvati dall'Assemblea Ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno.
- Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato dai soci.
- 14.4** – L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a)** il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- b)** il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali tenuti a cura del Consiglio Direttivo.



- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

14.5 – Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto e motivata, al Consiglio Direttivo, che provvederà con i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto, in ottemperanza da quanto indicato in apposito regolamento.

14.6 – Fermo restando che sono a carico del socio richiedente eventuali copie o estratti dei libri sociali, limitazioni potranno essere applicate nell'apposito regolamento, a tutela dei dati sensibili previsti dalle normative e al divieto di divulgazione.

Articolo 15.

15.1 – Per il raggiungimento degli scopi statuari e il rispetto delle normative di legge, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro, nei limiti previsti dalla legge, in particolare dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 16.

16.1 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

16.2 – Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere prioritariamente devoluto ad enti o organizzazioni con analoghe finalità statuarie, ed esclusivamente con fini di pubblica utilità, comunque nel pieno rispetto dell'Art.9 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

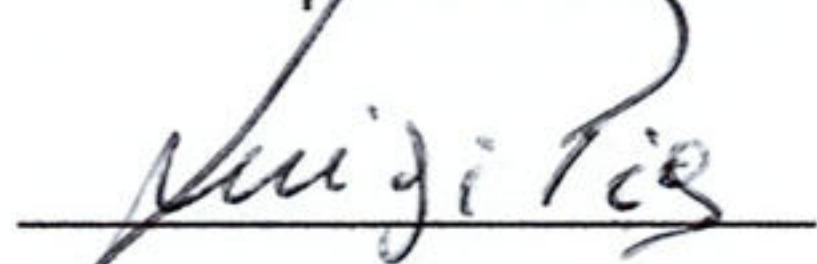
Articolo 17.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Visto e Approvato con delibera n. **32** dell'Assemblea Straordinaria soci del **09/11/2022**

Sant'Anna Arresi **09/11/2022**

Il presidente



il segretario

